

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

È costituita in conformità alle leggi vigenti l'Associazione denominata "ASSIUM - ASSOCIAZIONE ITALIANA UTILITY MANAGER.", con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Elva Edison, 110.

Tale associazione è licenziataria del nome e della sigla "ASSIUM", della denominazione estesa "Associazione Italiana Utility Manager", nonché del logo e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività professionale, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione dell'Associazione.

L'emblema dell'Associazione è il logo allegato costituito da un marchio che contiene un logo contornato da quattro parole all'intero di due cerchi concentrici. Il logo all'interno di un primo cerchio rappresenta una U e una M, iniziali della sigla Utility Manager, che vengono rappresentate in modo da comporre due persone stilizzate che si stringono la mano. Intorno a questa immagine vi sono quattro parole: "etica – professionalità - formazione, conoscenza". Tra il primo ed il secondo cerchio concentrico vi è indicato: "Associazione Italiana Utility Manager" risalta inoltre nella parte bassa la sigla "ASSIUM".

ARTICOLO 2

Durata

L'Associazione ha una durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo Art 33.

ARTICOLO 3

Scopi

L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro ed è indipendente da imprese commerciali, industriali e finanziarie.

Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

- valorizzare la professione;
- indicare i requisiti di accesso e verificare il loro mantenimento in itinere attraverso un processo di attestazione degli standard di qualificazione e di valutazione della formazione continua obbligatoria e dei relativi esiti;
- redigere, pubblicare ed aggiornare l'elenco degli iscritti professionisti, nonché sorvegliare l'aggiornamento permanente degli stessi secondo i dettami previsti dalla Legge 4/2013, dal D.Lgs 13/2013 e successive modifiche, e dai Regolamenti associativi;
- divenire interlocutore privilegiato del mondo economico e finanziario, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, organismi di vigilanza, eccetera;
- favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, anche al fine di incrementare le opportunità di lavoro;
- favorirà l'adeguamento e l'acquisizione da parte dei soci delle certificazioni professionali vigenti;
- fornire agli associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi alle loro attività;
- fornire agli associati, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio ritenuto utile;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di aggiornamento e curare la pubblicazione di materiale formativo e informativo multimediale e non, anche periodico, il tutto finalizzato alla qualificazione delle professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un'ottica globale di miglioramento continuo e di formazione continua obbligatoria ai sensi della Legge 4/2013 e del D.Lgs. 13/2013 e successive modifiche;
- organizzare attività promozionali come mostre e fiere;
- promuovere la costituzione di Comitati d'Indirizzo e Sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le

STATUTO

parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

promuovere nella società civile e presso gli imprenditori, uno spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse umane, economiche e imprenditoriali nel settore;

- promuovere, attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un Codice di Condotta che dovrà rispettare ed adeguarsi alle prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti la professione, ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati oltre a stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice;

- promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno Sportello di riferimento per il Cittadino Consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e ottenere informazioni relative alle attività professionali in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;

- promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura e dell'etica professionale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;

- promuovere lo studio e l'analisi dei bisogni professionali, per contribuire al loro sviluppo ed alla loro capacità di penetrazione ed espansione sul mercato;

- promuovere indagini, analisi, studi e ricerche relative allo sviluppo tecnologico (rivoluzione digitale) e ai processi che incidono e modificano il livello di conoscenze necessarie nello svolgere l'attività;

- promuove la realizzazione di una specifica certificazione professionale in base alle norme UNI (normativa tecnica UNI -Ente Nazionale di Normazione);

- promuove, contribuisce e favorisce lo sviluppo dei percorsi formativi scolastici anche universitari e post laurea attinenti o affini alle attività professionali associate, partecipando sia come Associazione sia con i propri iscritti alla progettazione e alla docenza dei medesimi;

- promuovere, favorire e partecipare alla realizzazione dell'alternanza scuola- lavoro;

- promuovere presso le scuole e le università un'attività di orientamento professionale inerente alle attività professionale associate;

- rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi professionali degli associati;

- rappresentare gli associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe Associazioni straniere ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità e raccogliere le informazioni a loro utili;

- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali riguardanti il settore.

- svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;

- svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente attraverso società all'uopo costituite o convenzionate;

- divenire interlocutore privilegiato del mondo economico e finanziario, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, organismi di vigilanza, eccetera;

- raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti, congressi e convegni di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;

- stipulare convenzioni per ottenere le migliori condizioni in tutti i settori di attività e d'interesse dell'Associazione e dei Soci;

- svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare e quant'altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali o previsto dai Regolamenti elaborati dall'Associazione;

STATUTO

- s'impegna a certificare l'associazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

L'Associazione potrà compiere ogni altra e qualsiasi attività o operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 4

Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali ordinarie, di ingresso;
- dalle quote straordinarie o una tantum richieste per specifiche iniziative;
- dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
- dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie e contributi di terzi purché non in contrasto con le normative vigenti;
- dai proventi delle iniziative sociali e attività previste dallo statuto;
- dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

ARTICOLO 5

Esercizio sociale

L'esercizio sociale corrisponde con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e straordinarie, e dai beni incorporati.

Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue corrisposte dai soci.

Le entrate straordinarie sono costituite dalle sopravvenienze attive di operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale e da eventuali atti di liberalità di terzi.

I beni incorporati sono rappresentati dai diritti che l'Associazione può conseguire dai suoi associati o da terzi.

Il patrimonio è amministrato dal Segretario Generale, il quale ne risponde all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo e contro i Revisori dei Conti, per i fatti connessi o le omissioni, sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi membri del Consiglio Direttivo o dai Liquidatori.

ARTICOLO 7

Bilanci

Il bilancio preventivo è annuale ed è redatto dal Tesoriere con l'ausilio del Segretario Generale, ratificato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione potrà essere rinviata entro il 30 Giugno.

Il Presidente sottopone all'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, così come da lui predisposto unitamente alla relazione dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.

Gli associati possono prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza.

STATUTO

ARTICOLO 8

Dividendi

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, dividendi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 9

Libri Sociali

Presso la sede sociale sono conservati oltre ai libri sociali previsti dalla legge, il Libro Soci da cui si evince la tipologia di socio, la data d'iscrizione, il pagamento della quota e i rinnovi, oltre ai libri contenenti i verbali delle riunioni dei vari organi sociali.

ARTICOLO 10

Scioglimento

La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberare.

Se si è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio e alla nomina dei Liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile.

Il Patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità indicata dall'Assemblea.

ARTICOLO 11

Adesione ad altri organismi

L'Associazione nell'ambito dei propri scopi potrà promuovere o aderire a organismi nazionali, comunitari o extra comunitari.

ARTICOLO 12

Regolamenti e Codici

L'Associazione si dota di un Regolamento di Organizzazione dell'Associazione, attuativo dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del Codice Etico e quant'altri Codici e Regolamenti reputati necessari.

I Codici sono redatti dal Consiglio Direttivo con l'ausilio di esperti e consulenti, di volta in volta invitati dal Presidente.

I Regolamenti e i Codici devono contenere la sanzione in relazione all'eventuale violazione.

Essi sono approvati dalla maggioranza dei presenti del Consiglio Direttivo in seduta comune con il collegio dei Proviviri.

Per esclusiva e insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo può decidere di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea quello specifico Regolamento o Codice.

TITOLO II – PROFESSIONISTA

ARTICOLO 13

Definizione di “Professionista Utility Manager”.

Si definisce “Professionista Utility Manager” (d'ora in avanti Professionista) quel professionista specializzato nella gestione delle utenze, sia per privati che per aziende, che interviene con un proprio apporto consulenziale al fine di ottimizzare costi e consumi connessi alle utenze (principalmente nel settore delle forniture di energia, gas, acqua e telecomunicazioni). Questa figura professionale parte da una analisi dei contratti in essere confronta le offerte, verifica le bollette e propone soluzioni per ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza energetica tutelando gli interessi del cliente nel rapporto con i fornitori.

STATUTO

La suddetta professione può svilupparsi in modo specialistico, come da elenco di cui all'articolo 14, in coerenza con le definizioni di cui all'articolo 1 della legge 4/2013.

Il Professionista opera in un ambito specifico o in ambiti correlati e affini sia per vocazione tecnica o metodologica -amministrazione e controllo di gestione, marketing strategico e marketing operativo, organizzazione aziendale, etc.-, sia in contesti o discipline diverse -docenza o formazione, giurisprudenza, contrattualistica, auditing, etc.-.

ARTICOLO 14

Elenco delle attività professionali associate al Professionista

Il Professionista deve dimostrare di possedere e padroneggiare le competenze professionali necessarie per svolgere le seguenti attività specialistiche professionali:

1. Incontrare il cliente introducendo la propria figura professionale in maniera chiara e trasparente.
2. Redigere un'analisi precisa delle vere esigenze del cliente e perimetrare i vari ambiti di intervento: Telecomunicazioni – Energia – Gas Naturale.
3. Acquisire dei dati, delle informazioni e dei documenti utili a strutturare un profilo di partenza dei costi e dei consumi in modo da rendere chiaro lo spettro d'intervento per ciascun ambito.
4. Sulla base dei dati ricevuti elaborare un benchmark, ossia una valutazione rispetto alle attuali condizioni di mercato attraverso software o tecniche dedicate garantendo lo stesso livello di servizio.
5. Presentare le lavorazioni create, specificando i possibili benefici economici e gestionali in maniera trasparente.
6. Accettare l'incarico con responsabilità e autonomia dando inizio alla gestione dei vari ambiti condivisi con il cliente.
7. Gestire in maniera chiara le varie fasi per il raggiungimento delle ottimizzazioni economiche e gestionali condivise mediante interrogazione diretta dei vari operatori in modo da redigere dei documenti di comparazione comprensibili.
8. Assistere alla stipula o rinegoziazione dei contratti già esistenti.
9. Monitorare i costi attraverso strumenti dedicati o attraverso una procedura propria.
10. Fornire consulenza commerciale ed operativa strategica al bisogno del cliente.
11. Conoscere le dinamiche di attivazione dei servizi di assistenza degli operatori.
12. Gestire richieste commerciali ed operative nei vari ambiti contrattualizzati.

Le abilità e conoscenze specifiche relative alle competenze, necessarie a svolgere ogni singola attività professionale elencata, sono definite in un Regolamento di Valutazione delle Qualifiche Professionali, che conterrà come minimo:

1. La descrizione delle attività professionali che identificano la professione.
2. La declinazione per ciascuna attività delle relative competenze, abilità e conoscenze in coerenza con criteri di descrizione e di referenziazione statistica definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013.
3. La definizione di un sistema di metodologie, prassi e strumentazioni d'individuazione e di accertamento delle competenze, abilità e conoscenze (acquisite nei contesti formali, non formali ed informali) in coerenza con quanto definito ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013.
4. La definizione del livello minimo EQF (almeno 4) delle qualificazioni di accesso richieste per l'esercizio della professione nonché laddove applicabile degli specifici ambiti disciplinari/settoriali di riferimento.
5. La previsione di requisiti minimi di aggiornamento professionale periodico.

Il Regolamento di Valutazione delle Qualifiche Professionali conterrà inoltre un sistema di accertamento e di valutazione delle domande di adesione, e il sistema di aggiornamento continuo a cui i soci si debbono sottoporre e quant'altro considerato necessario.

STATUTO

Il Regolamento di Valutazione delle Qualifiche Professionali dovrà essere approvato dall'Assemblea, proposto dal Consiglio Direttivo ogni qual volta, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, lo considera necessario a seguito dei cambiamenti intervenuti o nella professione o nel mercato.

La cancellazione, l'inserimento e la modifica della dizione dell'attività professionale su proposta del Comitato tecnico scientifico è approvato dal Consiglio Direttivo e alla prima Assemblea saranno approvate e inserite nell'elenco del presente articolo.

ARTICOLO 15

Dichiarazione di competenze professionali

L'Associazione, sotto la responsabilità del Presidente, può rilasciare ai propri iscritti una "Dichiarazione di competenze professionali" (di seguito denominata Dichiarazione), avente un valore di parte prima avvalorata, adottando liberamente i seguenti criteri minimi tra quelli definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13/2013:

- 1) Elementi minimi identificativi dell'Associazione rilasciante la dichiarazione
- 2) Dati identificativi anagrafici del professionista
- 3) Competenze, abilità e conoscenze accertate in relazione a ciascuna attività professionale
- 4) Referenziazione, laddove applicabile, delle attività professionali ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT)
- 5) Laddove previsto livello minimo EQF delle qualificazioni di accesso richieste per l'esercizio della professione
- 6) Modalità di acquisizione delle competenze accertate
- 7) Modalità di valutazione delle competenze accertate
- 8) Numero identificativo della dichiarazione rilasciata, in riferimento al registro delle Dichiarazioni tenuto presso l'Associazione
- 9) Data di rilascio della Dichiarazione

La Dichiarazione può essere rilasciata solo ai soci professionisti con diritto di voto.

La dichiarazione ha validità annuale.

Salvo diverse disposizioni previste dal Comitato Tecnico Scientifico a ogni rinnovo d'iscrizione, la Dichiarazione è automaticamente rinnovata, previa verifica di partecipazione alle attività di aggiornamento.

Il comitato Tecnico Scientifico predispose un Regolamento di Valutazione contenente procedure, criteri e requisiti minimi professionali dei valutatori, per il rilascio della Dichiarazione, che sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo, e successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente ha facoltà di non sottoscrivere l'eventuale Dichiarazione se lo ritiene incompleto o insufficiente e lo rinvia per un ulteriore approfondimento e/o accertamento sulla veridicità e/o congruità.

ARTICOLO 16

Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi

L'Associazione, sotto la responsabilità del Presidente, in base all'Art 7 e 8 della Legge 4/2013 e dell'Art 81 del DLG 59/2010, può rilasciare, ai soci professionisti un "Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi", di seguito dichiarato Attestato, con la quale dichiara il possesso di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la regolare iscrizione all'Associazione (numero d'iscrizione);
- b) il possesso dei requisiti necessari per essere iscritto (titolo di studio minimo, esperienza professionale e descrizione dell'attività, etc.);
- c) gli standard qualitativi e quantitativi professionali, che i soci sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, per il mantenimento dell'iscrizione (aggiornamento professionale permanente, sistema di vigilanza e controllo e eventuali sanzioni, etc.);
- d) la presenza nell'Associazione di uno sportello del cittadino;
- e) il possesso di un eventuale assicurazione per la responsabilità professionale;

STATUTO

f) il possesso di una eventuale Certificazione Professionale, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla norma UNI;

g) il possesso di altre Certificazioni o attestati rilasciate da soggetti terzi, ritenuti e considerati significativi dal mercato, per lo svolgimento della professione in oggetto.

L'Attestato Professionale può essere rilasciato solo ai soci professionisti con diritto di voto.

L'attestato ha validità annuale.

Salvo diverse disposizioni previste dal Comitato Tecnico Scientifico a ogni rinnovo d'iscrizione l'attestato è automaticamente rinnovato.

Il comitato Tecnico Scientifico predispose un Regolamento di Valutazione delle Qualifiche Professionali, per il rilascio dell'attestato professionale, che sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo e sarà oggetto di una successiva approvazione alla prima convocazione dall'Assemblea dell'Associazione.

Il Presidente ha facoltà di non sottoscrivere l'eventuale attestato professionale che ritiene incompleto o insufficiente e lo rinvia per un ulteriore approfondimento e/o accertamento sulla veridicità e/o congruità delle dichiarazioni contenute.

TITOLO III – SOCI

ARTICOLO 17

Tipologie di soci

L'Associazione è costituita da:

- soci ordinari;
- soci sostenitori

ARTICOLO 18

Soci ordinari

Sono Soci ordinari le persone fisiche, siano esse dipendenti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori, comunque con piena capacità di agire, che giustificano la propria professionalità attraverso presentazione di almeno una delle seguenti caratteristiche: possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o diploma, una esperienza comprovata nel settore (rilasciata da società o dottori commercialisti o consulenti del lavoro) di almeno 2 anni come agente o consulente o dipendente nel settore utilities (forniture di energia, gas o telecomunicazioni), possesso della certificazione secondo la Norma UNI 11782: Utility Manager.

ARTICOLO 19

Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, siano esse dipendenti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori, comunque con piena capacità di agire, che giustificano la propria professionalità attraverso presentazione delle seguenti caratteristiche: possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o diploma, una esperienza comprovata nel settore (rilasciata da società o dottori commercialisti o consulenti del lavoro) di almeno 2 anni come agente o consulente o dipendente nel settore utilities (forniture di energia, gas o telecomunicazioni).

ARTICOLO 20

Ammissione Soci

Per essere ammessi con la qualifica di Socio, nella specifica tipologia o qualifica, deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dall'anticipo di una somma pari alla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita.

Il Consiglio Direttivo delibera, senza obbligo di motivazione, in ordine all'ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda.

L'effettivo status di Socio è perfezionato solo dopo il pagamento della specifica quota associativa e d'ingresso qualora istituita.

Nel caso di rigetto della domanda d'ammissione le somme eventualmente anticipate devono essere retrocesse.

STATUTO

Il Socio respinto può richiedere il parere al Collegio dei Probiviri il quale, sentito il Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, in merito all'opportunità di riesaminare o no la domanda.

In caso di riesame della candidatura il Collegio dei Probiviri sottoporrà nuovamente al Consiglio Direttivo la domanda corredandola da opportune note esplicative, emerse dal contraddittorio con il candidato respinto.

ARTICOLO 21

Quote associative

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina oltre l'importo anche la periodicità e la scadenza.

Possono essere stabilite quote differenziate per tipologia di Soci.

È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote d'ingresso per i nuovi Soci.

Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

È facoltà del Consiglio Direttivo riservare una speciale quota associativa ridotta a quei Soci che dichiarino, contestualmente o successivamente, di far parte di un'organizzazione tra i cui dipendenti o collaboratori appartengano almeno 3 (tre) Soci Ordinari.

Le quote non sono frazionabili né rimborsabili in caso di recesso o perdita della qualità di Socio. E' espressamente escluso l'ingresso in associazione a termine.

ARTICOLO 22

Validità Iscrizione

L'iscrizione ha validità, per l'anno solare in corso, eccetto per i mesi di Novembre e Dicembre in cui l'iscrizione si estenderà anche per l'anno successivo.

ARTICOLO 23

Diritti e obblighi dei Soci

Con l'adesione dell'Associazione, il Socio accetta e si obbliga a rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, oltre ai diversi regolamenti, costituenti nel loro complesso l'impianto normativo dell'Associazione.

Il Socio accetta di sottoporsi all'aggiornamento professionale permanente.

Il Socio ha l'obbligo di pagare puntualmente le quote associative e gli eventuali contributi straordinari.

Il regolare pagamento comporta il diritto a partecipare alle iniziative sociali.

Il Socio ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all'atto dell'adesione, in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro Soci.

Il Socio con l'adesione all'Associazione consente, per le finalità esclusive dell'Associazione, la pubblicazione dei suoi dati non sensibili, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti sulla Privacy.

Lo status di Socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

ARTICOLO 24

Recesso, Decadenza, Esclusione, Sospensione

I Soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o quote versate.

I Soci receduti potranno essere riammessi con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso ovvero entro il termine stabilito dall'eventuale regolamento senza necessità di una nuova iscrizione.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o perdita di uno dei requisiti che ne hanno motivato l'ammissione.

L'esclusione o sospensione può essere pronunciata dal Collegio dei Probiviri in tutti i casi contemplati dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e di Condotta Professionale e dai Regolamenti dell'Associazione ovvero, nei casi di seguito elencati, dal Consiglio Direttivo con delibera motivata con effetto immediato contro gli associati:

STATUTO

a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che non rispettano gli obblighi di cui al precedente articolo 28 o comunque tengono comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Deontologico e di Condotta Professionale ed alle norme regolamentari dell'Associazione;

b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale da oltre tre mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altra somma richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe;

d) in caso di condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dalla professione e dall'Associazione.

Il Socio escluso potrà contestare tale provvedimento entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione inviando istanza motivata a mezzo raccomandata AR indirizzata al Presidente dell'Associazione ovvero al Presidente dell'organo sociale attore del provvedimento.

Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva e i relativi e eventuali riconoscimenti, l'uso dei loghi o dei simboli della medesima.

L'eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.

Il Socio escluso potrà essere riammesso con le modalità previste in Art.25 non prima di due anni dalla sua esclusione, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

L'eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.

ARTICOLO 25

Partecipazione

Tutti i Soci, indipendentemente dalla loro tipologia, partecipano all'attività associativa e hanno diritto a partecipare all'Assemblea se in regola con i pagamenti delle quote associative e contro i quali non penda alcun giudizio disciplinare.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione della assemblea.

In caso d'impedimento il socio può delegare senza riserve alcuna a farsi rappresentare da un altro socio della simile tipologia.

Ogni socio può rappresentare per delega non più di tre soci.

ARTICOLO 26

Rimborsi Spesa ai Soci

Le eventuali spese sostenute dai soci per conto e per le attività pertinenti all'Associazione saranno rimborsate solo se preventivamente approvati dal Presidente secondo le disponibilità di cassa.

Il Presidente si riserva la facoltà di decidere in merito al pagamento dei rimborsi spesa, posticipandoli, anche se approvati in via preventiva, ma dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

TITOLO IV – CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 27

Diritto di voto e Cariche sociali

I Soci Ordinari, se in regola con il pagamento delle quote e se non raggiunti dall'avvio di procedimenti disciplinari, sono i soli e gli unici con diritto di voto e possono concorrere a tutte le cariche sociali.

ARTICOLO 28

Durata delle Cariche sociali

Le cariche elettive durano tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi

Per garantire continuità nella fase di avvio dell'Associazione, solo per i primi due mandati successivi all'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo deve includere almeno un componente appartenente ai Soci Ordinari. Tale presenza non può in alcun caso costituire la maggioranza dell'Organo.

STATUTO

Dal terzo mandato in poi, la composizione del Consiglio Direttivo è determinata dalle elezioni interne, nel rispetto della piena parità di diritti e democraticità tra tutti i Soci.

Alla scadenza del mandato, tutte le cariche elettive e gli incarichi conferiti decadono automaticamente; gli organi restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti.

ARTICOLO 29

Decadenza di una Carica elettiva

Nel caso il Presidente di un organo elettivo è dimissionario oppure dichiarato decaduto dall'Assemblea, chi ne ha la facoltà convoca l'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per procedere a nuove elezioni.

Nel caso la maggioranza dei componenti di un organo elettivo fossero dimissionari o dichiarati decaduti dall'Assemblea, chi ne ha la facoltà convoca l'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per procedere a nuove elezioni dell'intero organismo.

Se il singolo componente di un organo elettivo è dimissionario o dichiarato decaduto sarà sostituito tramite cooptazione con un socio con i medesimi diritti.

TITOLO V – ORGANI

ARTICOLO 30

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- Segretario Generale;
- Comitato tecnico scientifico

ARTICOLO 31

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione del Presidente.

L'Assemblea potrà essere convocata e riunirsi presso la sede sociale o altra sede purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione potrà avvenire mediante posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con altro mezzo tecnologico idoneo, o con l'affissione in bacheca, almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea può riunirsi su richiesta del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti, di 1/4 dei soci con diritto di voto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, di almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci con diritto di voto presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno 1/2 dei soci con diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di dodici ore e non più di sette giorni.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

STATUTO

ARTICOLO 32

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Generale ordinaria elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri e il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, tranne che in sede di costituzione.

Inoltre, delibera su:

- la relazione annuale del Presidente;
- la relazione finanziaria del Tesoriere o del Collegio dei Probiviri;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- il rendiconto della gestione sociale;
- approva Codici e Regolamenti;
- gli argomenti inseriti all'ordine del giorno;
- gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione come, ad esempio, l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di obblighi di carattere finanziario eccetera;

ARTICOLO 33

Assemblea Generale straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

ARTICOLO 34

Presidente

Il Presidente è investito dei più ampi poteri di direzione ordinaria e straordinaria di amministrazione dell'Associazione, salvo quelli riservati all'Assemblea, al Consiglio Direttivo ovvero ad altri organi sociali.

Ha il potere di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.

È munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo, sia – con firma libera – per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni.

Il Presidente ha facoltà di stipulare accordi e di partecipazione in associazioni o società per il perseguimento dello scopo sociale.

Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta.

Il Presidente nomina uno o più Vicepresidenti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare un Segretario Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti.

Ravvisandone la necessità può nominare un Vicesegretario.

Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.

Il Presidente entro il 31 Ottobre di ogni anno presenta una relazione sull'andamento della gestione al 30 Giugno.

Il Presidente, convoca l'Assemblea, le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede.

In caso d'impedimento è sostituito da un Vice-Presidente.

ARTICOLO 35

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione dell'Associazione, esclusi quelli riservati ad altri organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.

STATUTO

ARTICOLO 36

Compiti del Consiglio Direttivo

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- stabilire il contributo d'iscrizione e le quote annuali a carico di ciascun associato;
- convocare, nella persona del Presidente, l'Assemblea Generale e predisporre l'ordine del giorno;
- informare l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;
- ratificare i rendiconti annuali e sottoporli, nella persona del Presidente, all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre gli atti e stipulare i contratti di sua competenza nell'interesse dell'Associazione e provvedere all'amministrazione del patrimonio;
- promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
- dare esecuzione alle delibere della Assemblea.

ARTICOLO 37

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Segretario Generale secondo quanto previsto dal successivo articolo 33 o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente, oppure in caso di suo impedimento, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola nella sede dell'Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell'avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile.

Partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Probiviri e i Rappresentanti Regionali.

Le delibere sono prese a maggioranza, e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Segretario Generale non ha diritto di voto.

L'assenza ingiustificata di uno dei membri del Consiglio Direttivo a tre riunioni consecutive equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in un apposito libro.

Il Consiglio Direttivo può consultare, per affari importanti e urgenti, altri membri della Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti.

ARTICOLO 38

Segretario Generale

Il Segretario Generale cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo stesso e del Presidente, convoca il Consiglio Direttivo su delega di quest'ultimo e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti. Provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge inoltre tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. È vietata la delega in bianco.

ARTICOLO 39

Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale.

Il Tesoriere in carica, unitamente al Segretario Generale in caso di apposita delega del Consiglio Direttivo, cura i rapporti con gli Istituti Finanziari.

TITOLO I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 40

Gruppi di studio Settoriali

STATUTO

Il Consiglio Direttivo può, autonomamente o su richiesta di alcuni soci, istituire gruppi di studio settoriali o di approfondimento, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento.

I suddetti gruppi hanno esclusivamente funzioni consultive.

Le conclusioni scritte del gruppo saranno consegnate al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 41

Sedi Regionali

Oltre alla sede Nazionale, l'Associazione si articola in Sedi Regionali o macroregioni. Per la costituzione di una sede Regionale o macroregione è indispensabile che sia presenti e iscritto almeno 1 socio con diritto di voto il quale propone il Rappresentante, i Vice Rappresentanti Regionali e i Rappresentanti Provinciali.

Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere con cui si istituiscono le Sedi Regionali, e per la costituzione di altre sedi sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 42

Rappresentanti Regionali e Provinciali

I Rappresentanti Regionali e i Vice Rappresentanti Regionali (al massimo due) proposti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

I Rappresentanti Provinciali sono proposti dal Rappresentante Regionale ed eletti formalmente dal Consiglio Direttivo.

La carica di Rappresentante/Presidente Regionale può essere compatibile con ogni altra carica sociale, e coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Detta carica potrà essere revocata prima della scadenza del mandato a seguito d'una richiesta scritta fatta al Consiglio Direttivo dalla maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto della regione di competenza.

I Rappresentanti Regionali curano gli interessi dell'Associazione nella loro regione, hanno la responsabilità dei Rappresentanti Provinciali e danno assistenza ai soci in essa residenti, organizzano con i soci della loro regione riunioni regionali delle quali relazionano al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 43

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra i soci con diritto di voto. In sede di costituzione, il Collegio nominerà il Presidente del Collegio. E' composto di tre membri effettivi più due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri, d'intesa con il Consiglio Direttivo, sottopone all'Assemblea il Codice Etico e di Condotta dell'Associazione e interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì, nelle controversie tra i soci che abbiano riferimento all'attività professionale. Il Collegio dei Probiviri eroga le sanzioni disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei soci, ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

ARTICOLO 44

Collegio dei Revisori dei Conti

Può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea.

Ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 45

Comitato Tecnico Scientifico

Il Presidente e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo o su proposta del presidente del Comitato stesso o del Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10 dei soci con diritto di voto.

STATUTO

I componenti del Comitato devono essere scelti tra coloro che abbiano riconoscimenti, meriti tecnico-scientifici e/o etici nel campo della professione.

Il Comitato ha il compito di stimolare attraverso le idee e le iniziative dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari, o attraverso la promozione di studi e l'analisi del mercato, la valorizzazione della professione degli iscritti all'associazione, dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta.

In sede di costituzione dell'Associazione ne è nominato unicamente il Presidente, il quale, entro 120 giorni dalla nomina provvederà a segnalare al Consiglio Direttivo i nominativi ed il numero minimo dei primi possibili componenti.

TITOLO I – TRANSITORIE

ARTICOLO 46

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme riguardanti le Associazioni, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

LOGO ASSIUM

